



COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Ordinanza n. 8 del 27 maggio 2020

OGGETTO: disposizioni per la riapertura del mercato settimanale all'aperto- Art.2 OPRS n. 21 del 17/05/2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, il suo allegato 17, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive";

VISTA, altresì, l'Ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 18 aprile 2020;

CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Camastra, che si svolge nella giornata di martedì, per la sua conformazione e disposizione, consente di adottare misure tali da rispettare le raccomandazioni indicate nel DPCM del 17 maggio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante misure urgente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19;

STABILITO di procedere alla riapertura del mercato settimanale all'aperto a condizione che siano assicurate misure logistiche, organizzative e di presidio idonee per mitigare il rischio di diffusione epidemiologica, assicurando il rispetto delle misure di cui ai D.P.C.M. del 26.04.2020 e del 17.05.2020, nonché dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 18.04.2020;

CONSIDERATA la volontà di assicurare l'osservanza delle misure igienico-sanitarie da parte dei titolari dei posteggi e degli acquirenti, tali da garantire il distanziamento interpersonale imposto dai citati D.P.C.M., dalle ordinanze del Ministero della Salute e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

VISTI:

- lo Statuto del Comune del comune di Camastra,
- il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
- la L. n. 241/90 e ss.mm. e ii., in special modo l'art. 7,
- l'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 18 aprile 2020;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

Per i motivi citati in premessa e ai sensi dell'art.50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000:

1) La ripresa dell'attività di commercio presso il mercato settimanale all'aperto di Via Marconi e via Buonarroti a partire da martedì 9 giugno 2020, a condizione che siano osservate le misure di seguito indicate:

- in area mercatale è vietata qualsiasi forma di assembramento e deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di un metro e l'utilizzo di mascherine e guanti;
- durante le attività di carico e scarico delle merci e di posizionamento e rimozione del banco, l'operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti;
- in ciascun posteggio gli operatori devono indossare mascherine che coprano naso e bocca e guanti protettivi monouso, oltre a disporre di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti;
- durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente rispettata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente, tra operatore e cliente e tra operatore e operatore.

A tal fine deve essere effettuata la segnatura a terra tra gli spazi in modo da indicare la distanza di un metro dal banco;

- l'operatore, prima dell'accesso al luogo di lavoro, si deve sottoporre, anche autonomamente, al controllo della temperatura corporea e munirsi di autocertificazione da presentare agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- se la temperatura corporea è superiore a 37,5° C non è consentito l'accesso all'area mercatale,
- i banchi distanziati almeno ml. 1,00 metri che, per mancanza di spazio, non possono distanziarsi 1,00 ml., dovranno frapponere lateralmente, tra un banco e l'altro, teli antipioggia al fine di creare una barriera fisica e di separazione netta tra banchi contigui;
- nella vendita di abbigliamento dovranno essere messe a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso si verifichi assembramento può essere disposto l'allontanamento di uno o più operatori;

4
R

• presso ogni banco possono svolgere l'attività lavorativa il titolare, i dipendenti e i familiari coadiuvanti, sempre nel rispetto delle regole vigenti sul distanziamento sociale.

2) Il presidio dell'intera area mercatale sarà garantito dal Corpo di Polizia Municipale che svolgeranno attività di assistenza all'utenza e agli operatori nell'attuazione delle presenti misure di prevenzione e sicurezza.

3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'articolo 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020.

4) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Agrigento, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale e all'ASP di competenza.

5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 27 maggio 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA


Cirià La Paglia